

# Città di Pisticci



Programmazione per impianti di radiocomunicazione

## **REGOLAMENTO**

*marzo 2016*

***Ing. Francesco Attardo***

## INDICE

Art. 1 – Natura, contenuti e limiti .....	3
Art. 2 – Elaborati del Regolamento .....	3
Art. 3 – Definizioni .....	4
Art. 4 – Efficacia e attuazione del Regolamento .....	6
TITOLO 2. PREVISIONI E PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO .....	8
Art. 5 - Impianti esistenti.....	8
Art. 6 - Siti preferenziali.....	10
Art. 7 – Integrazione paesaggistica.....	12
Art. 8 – Area di pertinenza .....	14
Art. 9 – Impianti mobili .....	15
TITOLO 3. PROCEDURE.....	17
Art. 10 – Norme Procedurali.....	17
Art. 11 – Periodo di Vigenza ed Adeguamenti.....	18
Art. 12 – Vigilanza e Monitoraggio.....	20
Art. 13 – Accesso alle informazioni, formazione e servizio Sistema Informativo Territoriale.....	20
Art. 14 – Entrata in vigore.....	21

## **TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Natura, contenuti e limiti**

---

1. Le presenti norme disciplinano la programmazione inerente l'installazione di impianti di radiocomunicazione (telefonia mobile, diffusione broadcast, etc.), nonché i procedimenti per l'ottenimento del titolo abilitativo.
2. Le presenti norme, ai sensi e con gli effetti dell'art. 8, comma 6, della Legge nr. 36/2001, sono finalizzate ad assicurare il corretto insediamento degli impianti di radiocomunicazione e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e sono redatte in applicazione delle disposizioni in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica di cui agli artt. 86 e segg. del D.Lgs. nr. 259/2003.
3. Spetta all'Autorità Comunale, che si avvarrà dei propri organi amministrativi tecnici e consultivi, esercitare tale disciplina secondo i poteri ad essa attribuiti dalle vigenti leggi statali e regionali, nonché esercitare la vigilanza sull'attività qui regolamentata nel territorio comunale secondo la legislazione vigente.

### **Art. 2 – Elaborati del Regolamento**

---

1. Il Regolamento è formato dai seguenti elaborati:
  - a) Elaborati grafici
    - Tavola di Analisi dello stato di fatto (Tavola A);
    - Tavola del campo elettromagnetico stato di fatto (Tavola B);
    - Tavola di localizzazione dei siti preferenziali (Tavola C);
    - Tavola del campo elettromagnetico stato di progetto (Tavola D).
  - b) Elaborati descrittivi
    - Relazione
    - Regolamento

2. Tra gli elaborati costituiti del Regolamento, come elencati al precedente comma 1 del presente articolo, hanno valore prescrittivo la:

- Tavola di Analisi (Tavola A);
- Tavola di localizzazione (Tavola C);
- Norme del Regolamento.

### **Art. 3 – Definizioni.**

---

1. Ai fini della corretta applicazione del presente Regolamento, si riportano le seguenti definizioni.

- a) "Regolamento": il Regolamento per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile;
- b) "infrastrutture": l'insieme di tutti gli apparati che vengono localizzati sul territorio per garantire il servizio di radiocomunicazione (telefonia mobile, radio, TV, etc.), tra i quali ricadono gli impianti fissi e mobili, i ponti radio, le microcelle, etc;
- c) "impianto fisso" : la stazione radio di terra del servizio di radiocomunicazione di qualsiasi potenza;
- d) "impianto mobile": la stazione radio di terra del servizio di radiocomunicazione, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a 180 giorni consecutivi;
- e) "ponte radio": l'apparecchiatura accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto a servizio della rete di radiocomunicazione;
- f) "microcella": la stazione radio di terra del servizio di radiocomunicazione, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 5 Watt;
- g) "esposizione": la condizione di una persona soggetta a campi

- elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale. Nello specifico si considerano solo le esposizioni ai campi elettromagnetici ad alta frequenza;
- h) "limite di esposizione": il valore di campo elettromagnetico definito ai fini della tutela della salute che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
- i) "valore di attenzione": il valore di campo elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici, lavorativi e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate (oltre le 4 ore consecutive);
- j) "obiettivi di qualità":
- i criteri localizzativi, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
  - i valori di campo elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi, da calcolarsi o misurarsi all'aperto, nelle aree intensamente frequentate (oltre le 4 ore continuative);
- k) "esposizione della popolazione": ogni tipo di esposizione ai campi elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- l) "autorizzazione": provvedimento rilasciato dal comune ai sensi della vigente normativa urbanistica e di settore ai fini di consentire la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni;
- m) "SCIA": segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della vigente normativa urbanistica e di settore ai fini di consentire l'installazione di un nuovo impianto su una infrastruttura esistente e/o la modifica dell'impianto esistente di radiocomunicazione.

#### **Art. 4 – Efficacia e attuazione del Regolamento**

---

1. Il Regolamento ha efficacia su tutto il territorio comunale e contiene la disciplina per la programmazione dei nuovi impianti di radiocomunicazione e degli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione di quelli esistenti, secondo quanto indicato nella Tavola B e nel presente Regolamento.
2. Il Regolamento ha efficacia a tempo indeterminato e verrà aggiornato qualora si renda necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, secondo le procedure specificate al successivo Titolo 3°.
3. Il Regolamento si attua mediante richiesta di autorizzazione, nel caso di nuova infrastruttura per radiocomunicazioni, o SCIA, nel caso di nuovo impianto su infrastruttura esistente o modifica di impianto esistente, da inoltrarsi all'Ufficio Urbanistica conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente per i seguenti interventi:
  - a) gli interventi aventi rilevanza urbanistica, tra i quali ricadono la nuova realizzazione di un impianto fisso per radiocomunicazioni e/o di un ponte radio, la sostituzione o la radicale trasformazione di impianti esistenti tra i quali ricade il cambiamento totale della banda di frequenze concessionate;
  - b) gli interventi aventi rilevanza edilizia, tra i quali ricadono anche gli incrementi del numero di antenne, il cambio della loro tipologia, l'incremento della potenza di trasmissione, il cambio della banda di frequenze concessionate, ed ogni altro intervento di modifica ed integrazione che comporti un significativo cambiamento delle caratteristiche tecniche e/o dell'aspetto esterno dell'impianto fisso;
  - c) gli interventi contemplati e per l'installazione di ponti radio su impianti di radiocomunicazione esistenti, di microcelle, di picocelle, di cavi radianti.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è sempre subordinato, nel caso di

installazione su proprietà in disponibilità dell'Amministrazione Comunale, alla preventiva stipula di una convenzione/contratto tra il Comune ed il Gestore al fine di specificare dettagliatamente tutti gli obblighi di quest'ultimo ai fini del ripristino dell'area in caso di dismissione, della gestione dei controlli tecnico-ambientali in corso di esercizio, etc.; a tal fine il Gestore dovrà costituire un'idonea garanzia fideiussoria a favore del Comune, a copertura di tutti gli oneri connessi con l'autorizzazione. Nell'ambito di tale convenzione/contratto il Gestore dovrà impegnarsi a consentire l'installazione di ulteriori impianti di radiocomunicazione anche ad altri gestori e/o soggetti aventi titolo.

5. L'insediamento delle infrastrutture fisse per radiocomunicazione dovrà avvenire in aree nelle disponibilità dei soggetti che richiedono l'insediamento dell'impianto. Pertanto, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, o della SCIA, il soggetto richiedente/segnalante dovrà dimostrare di aver valido titolo ad eseguire le opere e a mantenere l'impianto in esercizio, ai sensi della normativa vigente, ivi inclusa l'acquisizione del consenso scritto, sotto forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico, dei proprietari delle aree sulle quali ricadono gli impianti e le loro pertinenze.

## **TITOLO 2. PREVISIONI E PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO**

---

### **Art. 5 - Impianti esistenti.**

---

1. Gli impianti esistenti possono essere classificati distinguendo tra:
  - a) Impianti esistenti ritenuti compatibili con gli obiettivi del Regolamento;
  - b) Impianti esistenti ritenuti parzialmente compatibili con gli obiettivi del Regolamento;
  - c) Impianti esistenti ritenuti non compatibili con gli obiettivi del Regolamento che si ritiene pertanto debbano essere rilocalizzati, ovvero soggetti ad interventi di mitigazione ed adeguamento.

Nella Tavola A sono riportati tutti gli impianti ad oggi presenti nel territorio Comunale distinti nelle categorie sopra illustrate.

#### IMPIANTI ESISTENTI RITENUTI COMPATIBILI

2. Per gli impianti fissi per radiocomunicazione ed i ponti radio esistenti al momento dell'approvazione del presente Regolamento e ritenuti compatibili, si potrà procedere all'esecuzione di tutte le tipologie di intervento ammesse dallo stesso Regolamento per le localizzazioni preferenziali.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per garantire l'integrità e l'adeguamento tecnologico degli apparati elettronici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio, sono sempre ammessi.
4. I seguenti interventi sono soggetti a presentazione di SCIA secondo quanto previsto dagli artt. 87, 87bis e 87ter del D.Lgs. 259/2003:
  - a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
  - b) incremento del numero di antenne;
  - c) incremento o modifica delle bande di frequenza già autorizzate;
  - d) installazione in co-siting di un nuovo impianto da parte di gestore diverso rispetto a quello già autorizzato.

5. La modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature di impianti fissi per radiocomunicazione che preveda la variazione di uno dei seguenti parametri è subordinata alla preventiva acquisizione di un nuovo parere da parte dell'A.R.P.A.B., fatti salvi i casi in cui si ricada nei limiti descritti nell'art.87ter per i quali dovrà comunque essere inviata una autocertificazione ad A.R.P.A.B.:
- a) coordinate dei sistemi radianti;
  - b) direzioni di irradiazioni (settori);
  - c) tipologia dell'impianto e tecnica di trasmissione;
  - d) altezza centro elettrico rispetto a terra (m);
  - e) quota base impianto sul livello del mare o quota piede edificio per gli impianti su edifici (m);
  - f) numero di antenne trasmittenti;
  - g) tilt meccanico antenne;
  - h) tilt elettrico antenne;
  - i) potenza al connettore d'antenna (W) per settore e per sistema di trasmissione;
  - j) modello antenne.
6. Gli interventi di modifica di parti strutturali degli impianti esistenti che non comportano modifiche ai valori ed alle modalità di trasmissione del campo elettromagnetico sono soggetti alle procedure autorizzatorie di cui al D.P.R. nr. 380/2001 e s.m.i.

#### IMPIANTI ESISTENTI RITENUTI PARZIALMENTE COMPATIBILI

7. Per gli impianti fissi per radiocomunicazione ed i ponti radio esistenti al momento dell'adozione del Regolamento, ritenuti parzialmente compatibili sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per garantire l'integrità e l'adeguamento tecnologico degli apparati elettronici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio, l'adeguamento dei sistemi di mitigazione dell'impianto.
8. Sono soggetti a presentazione di SCIA secondo quanto previsto

dagli artt. 87, 87bis e 87ter del D.Lgs. 259/2003 gli interventi riguardanti:

- a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
- b) incremento del numero di antenne;
- c) incremento o modifica bande di frequenza già autorizzate.
- d) Installazione in co-sitig di un nuovo impianto da parte di gestore diverso rispetto a quello già autorizzato.

9. L'eventuale intervento di mitigazione, dovrà essere previsto e attuato in sede della richiesta d'intervento da parte del Gestore. La documentazione progettuale, allegata alla SCIA dovrà contenere specifici elaborati grafici riguardanti gli interventi di mitigazione previsti per il sito.

#### IMPIANTI ESISTENTI RITENUTI INCOMPATIBILI

10. Gli impianti esistenti sono ritenuti incompatibili nel caso in cui non siano provvisti dei prescritti titoli abilitativi.
11. Tali impianti dovranno essere rimossi entro 1 anno dalla data di approvazione del presente regolamento.

#### **Art. 6 - Siti preferenziali**

---

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, sono preferenziali i siti elencati e riportati nella Tavola C del Regolamento. Tali localizzazioni sono destinate all'insediamento di nuovi impianti di radiocomunicazione e/o la rilocalizzazione di quelle già esistenti e catalogate quali incompatibili nel territorio comunale.
2. Nella localizzazione dei siti preferenziali si è tenuto in considerazione il principio di minimizzazione dell'inquinamento elettromagnetico riguardo alle aree a carattere residenziale.
3. Per la realizzazione di impianti fissi di radiocomunicazione e di ponti radio, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni finalizzate a migliorare la compatibilità paesaggistica ed alle modalità di

realizzazione dei supporti verticali ed in particolare:

- a) adottare le migliori tecnologie disponibili al momento della richiesta in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegata alla richiesta di autorizzazione o SCIA;
- b) adottare tecnologie costruttive tali da renderle idonee all'eventuale successiva installazione di almeno altri due impianti di radiocomunicazione, anche di gestori diversi, sul medesimo sito;
- c) qualora la localizzazione ricada nelle adiacenze delle zone residenziali ed assimilabili e si debba necessariamente realizzare un impianto fisso e/o un ponte radio su un edificio, si dovrà posizionarlo sulla sommità degli edifici più alti. L'idoneità della posizione dovrà essere asseverata, con esplicito riguardo alla compatibilità statica della struttura di supporto, da tecnico abilitato. Le antenne andranno, se possibile, rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti per minimizzare la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico;
- d) le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Eventuali sbracci, la cui lunghezza non deve essere superiore a 0,80 m., misurati dal centro del sostegno, possono essere concessi solo qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio;
- e) ai fini della mitigazione dell'impatto visivo, il locale tecnico posto alla base del sostegno, dovrà essere realizzato con materiali e coloriture conformi al contesto urbano circostante. Fuori da centri abitati, in presenza di elementi dissonanti con il contesto, l'impianto potrà essere mascherato anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno al piede del sostegno. La mascheratura potrà essere realizzata mediante specie vegetali

autoctone.

- f) Nel caso in cui vengano realizzate I.T.M. in grado di ospitare gestori diversi nel medesimo sito, il volume tecnico di servizio dovrà consentire l'installazione degli apparati tecnologici di tutti i gestori, anche se realizzati in tempi diversi.

## **Art. 7 – Integrazione paesaggistica**

---

1. In tutto il territorio comunale la realizzazione degli impianti di radiocomunicazione dovrà osservare i principi di integrazione paesaggistica riportati nei commi successivi.
2. Nella progettazione e realizzazione delle I.T.M. si terrà conto della necessità di preservare il paesaggio urbano e rurale, con particolare attenzione all'integrazione paesaggistica, intesa quale l'insieme di azioni che permettono di ridurre la percezione visiva delle infrastrutture per radiocomunicazione e che comprendono anche la ricerca di soluzioni architettoniche formali adeguate.
3. La localizzazione dell'impianto di radiocomunicazione deve essere fatta in modo da ridurre la sua percezione visiva. A tal fine si prescrive che l'impianto sia idoneamente mascherato con sistemi di mitigazione scelti concordemente con l'Ufficio Urbanistica.
4. Le infrastrutture per radiocomunicazione, in area urbanizzata, vanno posizionate prioritariamente su edifici non residenziali o assimilabili, serbatoi d'acqua, sili ed altre infrastrutture, da ultimo su pali e tralicci.
5. Ogni possibile localizzazione dovrà essere valutata dal punto di vista dell'impatto visivo, confrontando lo stato di fatto con la trasformazione proposta, mediante esame di riprese e simulazioni fotografiche svolte da almeno due punti di vista significativi, uno vicino ed uno lontano.
6. Per ogni nuovo impianto vengono elaborate soluzioni di integrazione paesaggistica adeguate alla qualità architettonica ed

estetica dell'ambiente circostante e che permettano di perseguire gli obiettivi di copertura radioelettrica.

7. Al fine di rispettare l'integrità visiva degli edifici, delle infrastrutture e dei paesaggi, l'installazione di infrastrutture per impianti di radiocomunicazione non deve creare disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni che esistono già nel paesaggio. Dovrà essere curato il rapporto tra l'altezza del manufatto e l'altezza dell'edificio.
8. La progettazione deve tener conto del contesto del paesaggio circostante e delle linee verticali degli edifici e dei paesaggi. La posizione e la forma di pali e tralicci devono essere in armonia con le linee verticali del paesaggio e l'eventuale andamento del contesto del paesaggio circostante dettato da altre infrastrutture esistenti. Devono essere utilizzati materiali che si armonizzino visivamente con quelli originali dell'edificio o dell'infrastruttura e colori che riducano al minimo la percezione visiva della nuova installazione.
9. Possono essere installati impianti di radiocomunicazione su serbatoi d'acqua, sia sulle pareti che in sommità, su torri, su pali o tralicci. Per ridurre la percezione visiva le antenne devono essere posizionate sulla parete o su un sostegno realizzato al centro della cupola del serbatoio. Di norma non possono essere installate antenne pendenti nel vuoto o fissate su un solo punto della parete.
10. Non potranno essere previsti degli aggetti, misurati dal centro del sostegno, superiori di metri 0,8. Le basi dei sostegni devono essere realizzate in modo da ridurre la percezione visiva di tutti gli elementi tecnici posti al piede dei sostegni stessi.
11. Ai fini della mitigazione, per il locale tecnico si dovrà adottare una soluzione architettonica adeguata al contesto circostante, anche mediante la creazione di una schermatura visiva attorno al piede del sostegno, soprattutto in presenza di elementi dissonanti con

l'ambiente. Il mascheramento potrà essere costituito da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno, oppure mediante il parziale interrimento degli impianti.

12. Tutti gli impianti I.T.M. dovranno essere, altresì, appositamente insonorizzati allo scopo di rispettare i limiti di emissione acustica previsti nella normativa vigente.

### **Art. 8 – Area di pertinenza**

---

1. Per la sistemazione delle area di pertinenza delle infrastrutture per radiocomunicazioni dovranno essere adottate delle soluzioni coerenti con l'ambiente circostante e che permettano di mimetizzare, il più possibile, l'impianto rispetto allo sfondo su cui si attesta.
2. In particolare dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
  - a) l'area di pertinenza libera da impianti per radiocomunicazioni e da armature e volumi di servizio dovrà essere sistemata a verde e tenuta in condizioni di decoro, vietandosi depositi scoperti di materiali di qualsiasi tipo;
  - b) eventuali piattaforme in calcestruzzo saranno rinverdate mediante riporto di terreno vegetale;
  - c) le scalinate saranno realizzate in pietra locale, legno o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture;
  - d) il gestore ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti con idoneo recinto di protezione. Le recinzioni in calcestruzzo con soprastante rete metallica questa dovranno essere mascherate con una quinta di verde di essenze autoctone di adeguata altezza.
3. L'accesso all'area di pertinenza dell'infrastruttura è garantito di norma tramite la viabilità esistente.
4. Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione

di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i gestori sono tenuti a concordare preventivamente l'intervento con l'ufficio comunale competente e a rispettare quanto previsto dalle eventuali norme regolamentari comunale in materia, tale intervento dovrà essere in ogni caso compreso nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione.

5. In caso di dismissione o rilocalizzazione delle infrastrutture per radiocomunicazione il gestore è obbligato alla rimessa in pristino del sito dismesso e a comunicarlo al Comune ed all'A.R.P.A.B.
6. A tal fine il gestore, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, costituisce una garanzia fidejussoria a favore del Comune, a copertura degli oneri di demolizione e rimessa in pristino del sito.

#### **Art. 9 – Impianti mobili**

---

1. L'attivazione di impianti mobili per radiocomunicazione mobile potrà avvenire in tutto il territorio comunale al fine di sopperire, in via temporanea, ad eventi straordinari e per poter comunque garantire lo svolgimento del servizio richiesto; pertanto tali impianti potranno insistere su un medesimo sito, e nel suo immediato intorno, per un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni. Tali impianti dovranno per quanto possibile armonizzarsi con il contesto ambientale e in ogni caso non dovranno essere fonte di pericolo e/o costituire elemento di intralcio per la circolazione veicolare e pedonale. L'attivazione dell'impianto è ammessa previo rilascio, da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'autorizzazione, o presentazione della SCIA, e previa acquisizione dai pareri vincolanti da parte dell'A.R.P.A.B.
2. L'attivazione di impianti mobili per radiocomunicazione, che prevedano l'installazione di infrastrutture per un periodo uguale od inferiore a 15 giorni, potrà avvenire su tutto il territorio comunale e sarà soggetto a comunicazione preventiva, da parte

dei Gestori, al Comune, all'A.R.P.A.B. ed all'Azienda Sanitaria territorialmente competente. La denuncia dovrà essere corredata dalle caratteristiche tecniche dell'impianto e dalla certificazione, da parte del gestore, attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche.

### **TITOLO 3. PROCEDURE**

---

#### **Art. 10 – Norme Procedurali**

---

1. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, i gestori provvederanno a rimuovere tutti gli impianti (antenne e microcelle) attualmente esistenti sul territorio e non conformi alle disposizioni del presente Regolamento in quanto ritenuti incompatibili ai sensi del comma 10° del precedente art. 5, nonché a richiedere il titolo abilitativo per i nuovi impianti conformi, garantendo la continuità del servizio sull'intero territorio comunale.

Decorso inutilmente il predetto termine di un anno, l'Amministrazione Comunale provvederà alla rimozione in danno dell'impianto incompatibile.

2. Nell'ambito dell'azione di adeguamento degli impianti alla presente normativa, sono ammesse proroghe al termine di cui al comma precedente, ove incorressero cause ostative non imputabili ai gestori, ivi inclusa l'eventuale difficoltà a reperire la disponibilità delle aree.

3. L'amministrazione comunale procederà al rilascio di autorizzazioni, o alla comunicazione di conclusione favorevole del procedimento SCIA, all'installazione di nuovi impianti nel rispetto dei tempi e delle modalità procedurali stabilite dagli artt. 87 e 87bis del D.Lgs. nr. 259/2003 e previo impegno da parte dei gestori alla rimozione degli impianti esistenti incompatibili ai sensi delle presenti norme.

4. Onde contemperare tutti gli interessi di ordine generale afferenti al contenimento degli impatti degli impianti sul territorio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, o alla comunicazione di conclusione favorevole del procedimento SCIA, all'installazione dell'impianto (antenna o microcella), la documentazione allegata all'istanza dovrà, tra l'altro, esplicitare le motivazioni di ordine tecnico

inerenti la scelta della tipologia di impianto da installare con particolare riferimento alla possibilità di rendere idoneo l'impianto all'eventuale successiva installazione di altri impianti, anche di gestori diversi nello stesso sito, nonché alla possibilità di installare impianti su strutture di supporto già esistenti; la soluzione tecnica proposta sarà concordata con l'Ufficio Urbanistica comunale che valuterà l'idoneità dell'impianto all'inserimento all'interno del contesto territoriale interessato, nel rispetto delle presenti norme e delle norme regionali e statali vigenti in materia.

5. Tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con i vincoli e le norme di tutela paesaggistica e monumentale, nonché con le vigenti normative e regolamenti in materia di edilizia ed urbanistica; in ogni caso, l'autorizzazione, o la SCIA, per l'installazione degli impianti su immobili comunque vincolati è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione e/o dei nulla-osta previsti per legge.
6. Tutte le installazioni dovranno acquisire il nulla-osta dell'A.R.P.A.B. competente per il territorio al fine di garantire il rispetto dei limiti sanitari imposti dalle leggi vigenti.
7. Al fine di contrarre i tempi procedurali per l'acquisizione degli atti di assenso necessari a consentire l'installazione degli impianti, qualora sia necessario effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti, l'Amministrazione Comunale si avvarrà dell'istituto della conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e segg. della Legge nr. 241/1990 e s.m.i., attraverso lo sportello unico per l'edilizia di cui all'art. 5 del D.P.R. nr. 380/2001.

---

#### **Art. 11 – Periodo di Vigenza ed Adeguamenti**

---

1. I gestori presentano al Comune il proprio programma annuale di sviluppo della rete. Il programma di sviluppo, oltre all'individuazione delle infrastrutture per radiocomunicazione

esistenti contiene le proposte di nuove localizzazioni, intese sia come siti puntuali sia come aree di ricerca, le proposte di modifica o dismissione degli impianti esistenti ed i piani di copertura per i differenti servizi che il Gestore utilizza nell'area comunale considerando i soli impianti esistenti. In tale documento potranno essere altresì delineate, le previsioni delle evoluzioni della domanda dei servizi di radiocomunicazione e le conseguenti implementazioni/modifiche della rete che si intendono attuare, in modo da dare la possibilità al Comune di meglio ridefinire le previsioni del Regolamento anche a medio termine.

2. I programmi di sviluppo delle reti sono depositati, presso il Comune, fino al 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si intendono attuare; dell'avvenuto deposito viene data comunicazione mediante avviso pubblicato all'Albo *on line* del Comune. L'Amministrazione Comunale può individuare ulteriori forme di pubblicità dei programmi pervenuti.
3. I soggetti proponenti indicano espressamente, all'atto della presentazione del programma di sviluppo della rete, quali siano i dati della documentazione tecnica non divulgabili ai sensi della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.
4. Entro il 31 ottobre successivo, chiunque sia interessato, in quanto titolare di interessi privati o pubblici, o portatore di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, formula eventuali osservazioni o proposte.
5. Entro il 30 novembre l'Amministrazione Comunale effettua una valutazione dei programmi di sviluppo delle reti, anche alla luce delle osservazioni e delle proposte presentate ai sensi del comma precedente, e predispone contestualmente, qualora necessario, il progetto di variante al Regolamento, tenuto conto dei programmi di sviluppo stessi, valutata la compatibilità delle richieste presentate con gli obiettivi propri fissati dal vigente Regolamento.
6. Entro il 31 dicembre viene redatta ed approvata la variante al

Regolamento.

7. Nel caso in cui il programma di sviluppo non venga presentato nei termini, le richieste di nuove localizzazioni, per l'anno successivo, potranno essere presentate solamente sulla base delle previsioni del Regolamento vigente al momento della richiesta e per gli impianti esistenti potranno essere svolti solo gli interventi previsti dal precedente articolo 5.

### **Art. 12 – Vigilanza e Monitoraggio**

---

1. Tutte le infrastrutture per radiocomunicazione presenti sul territorio comunale potranno essere sottoposte con cadenza annuale ai controlli ambientali previsti, anche dietro richiesta del Comune ai soggetti competenti.
2. Restano ferme le competenze, secondo le normative vigenti, della Polizia Locale e degli altri Uffici comunali preposti per effettuare controlli di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale.
3. Il Comune potrà effettuare ed aggiornare annualmente la mappatura del campo elettromagnetico su tutto il territorio comunale. Gli esiti delle misurazioni effettuate saranno pubblicati sul sito internet del Comune e trasmessi all'A.R.P.A.B. territorialmente competente.
4. Il Comune potrà farsi promotore di specifiche iniziative di controllo dei campi elettromagnetici sul territorio comunale.

### **Art. 13 – Accesso alle informazioni, formazione e servizio Sistema Informativo Territoriale**

---

1. Il Comune assicura a tutti gli interessati, aventi titolo, l'accesso ai documenti amministrativi inerenti gli impianti di radio comunicazione, nelle forme previste dalla Legge nr. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, ai cittadini residenti, ai sensi dell'Art. 10

del D.Lgs. nr. 267/2000, assicura le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, nonché l'accesso, in generale, alle informazioni in possesso dell'Amministrazione Comunale inerenti la localizzazione di tutte le tipologie di impianti di radiocomunicazione nel proprio territorio, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. nr. 39/1997 e/o per eventuali disposizioni di legge o del regolamento comunale sul diritto d'accesso e di informazione.

2. Il Comune, in collaborazione con gli Enti preposti, promuove ed organizza iniziative di informazione alla cittadinanza e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici al fine di garantire una maggior partecipazione, nonché interventi di formazione rivolti in particolare agli studenti delle scuole elementari e medie, anche in forma associata con altri Comuni.
3. Gli elaborati del Piano indicati all'articolo 3 del presente Regolamento dovranno essere redatti in formato digitale.

#### **Art. 14 – Entrata in vigore**

---

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio *online* del Comune per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla conclusione del periodo di pubblicazione.